

Prot. 34/22 - U



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Letto l'art. 1 D.L. 7 gennaio 2022 n. 1, entrato in vigore il giorno successivo, che, tra l'altro, ha riformato l'art. 9 *sexies*, comma 1°, D.L. n. 52/2021, riformulando il comma 4° come segue: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato ordinario ed ai giudici popolari **nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti ed agli altri ausiliari del Magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia**" ed ha modificato il comma 8° prevedendo "le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni ed alle altre parti del processo";

Considerato che il citato art. 1 ha introdotto altresì il comma 8 *bis* dell'art. 9 *sexies* prevedendo che *"l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento"*;

Ritenuto, pertanto, in attesa del provvedimento a firma congiunta dei vertici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Venezia, in corso di predisposizione, salva la responsabilità di controllo attribuita al Procuratore Generale della Repubblica ed ai suoi delegati, che appare necessario ed urgente, a fini chiarificatori e di conoscenza, rendere note a tutti gli Avvocati, i Consulenti e di Periti, attraverso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e gli Ordini Professionali del Circondario, nonché ai Magistrati dell'Ufficio ed al Personale preposto alla Sorveglianza, le nuove disposizioni di legge, **immediatamente entrate in vigore**;

comunica

Che a partire dalla data odierna e sino al diverse determinazioni il personale addetto alla sorveglianza provvederà con le medesime modalità attualmente in uso (App. verifica C19) a verificare il possesso della certificazione verde base di cui all'art. 9, comma 2°, D.L. n. 52/2021, nei confronti degli Avvocati, Consulenti tecnici, Periti ed ausiliari del Magistrato estranei all'amministrazione della giustizia;

Che non saranno oggetto di controllo i testimoni e le altre parti del processo;

Che, in assenza della certificazione verde base, non sarà consentito l'accesso agli Uffici Giudiziari;

Che *"l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento"*;

dispone

Che la presente nota sia immediatamente comunicata:

- Al personale di vigilanza in servizio presso il Tribunale e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia;
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, con richiesta di diffusione agli iscritti tramite pubblicazione sul sito WEB ed utilizzo di altri strumenti di comunicazione informatica ;
- Ai Presidenti degli Ordini Professionali del circondario del Tribunale di Venezia;
- Ai Magistrati dell'Ufficio;
- Alla Dirigente ed ai Direttori amministrativi dell'Ufficio;
- Alle R.S.U.;
- Al Direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia ed ai Responsabili delle Cancellerie degli altri Uffici del Giudice di Pace del circondario;
- e, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ed al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.

Dispone che il presente provvedimento sia inserito con decorrenza immediata nel sito WEB del Tribunale di Venezia.

Venezia, 10.01.2022

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Lagana

